

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**  
**Banca depositaria di OICR e di fondi pensione**  
**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>Rispondenti</b>	<p>Hanno risposto alla consultazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Associazione Bancaria Italiana (<b>ABI</b>)</li> </ul>
--------------------	---

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO (Sì/no/in parte)</b>	<b>VALUTAZIONI</b>
<b>Autorizzazione all'esercizio del calcolo del valore delle quote degli OICR (Sezione IV)</b>	Al fine di allineare le disposizioni di vigilanza delle banche depositarie con la disciplina della gestione collettiva del risparmio in materia di valutazione dei beni dei fondi, è stato suggerito di prevedere esplicitamente il possesso, da parte della banca depositaria che intende assumere l'incarico di calcolare il valore del NAV, di strutture e procedure adeguate per la valutazione degli asset, che assicurino la corretta determinazione del valore complessivo netto del fondo ed il calcolo del valore della quota.	In parte	<p>La normativa è coerente con la richiamata disciplina in materia di gestione collettiva: essa infatti prevede che la banca depositaria si doti di strutture organizzative, sistemi informativo - contabili e di controlli adeguati a svolgere l'incarico.</p> <p>Per chiarire, e meglio coordinare, le due disposizioni, la normativa è stata integrata per precisare l'esigenza che la banca depositaria si doti di un processo adeguato di valutazione delle attività del fondo.</p>
<b>Funzione di banca depositaria di fondi pensione (Sezione III)</b>	È stato chiesto di chiarire che i fondi pensione costituiscono, rispetto alle funzioni di banca depositaria, una categoria unitaria, senza distinzione tra fondi pensione negoziali e aperti.	NO	Le disposizioni già chiariscono che sono inclusi nell'ambito di applicazione del provvedimento tutti i fondi pensione (indipendentemente dalla loro natura) che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 252/05, sono tenuti a depositare le proprie risorse presso una banca depositaria.
<b>Funzione di banca depositaria di fondi pensione (Sezione III) e Disposizioni transitorie e finali (Sezione VI)</b>	È stato chiesto di poter ritenere autorizzate alla continuazione dello svolgimento delle funzioni di banca depositaria per i fondi pensione le banche che svolgono tale attività alla data del 1° luglio 2011.	Sì	Le disposizioni transitorie sono state integrate per chiarire che si considerano autorizzate a svolgere l'incarico di depositaria di fondi pensione le banche che svolgono tale l'incarico alla da-

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**  
**Banca depositaria di OICR e di fondi pensione**  
**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO</b> (Sì/no/in parte)	<b>VALUTAZIONI</b>
	<p>È stato altresì chiesto di stabilire che le banche depositarie, che alla data del 1° luglio 2011 erano autorizzate al calcolo del NAV ex art. 38 del TUF per OICR aperti, siano autorizzate a fornire il predetto servizio ai fondi pensione dietro specifica richiesta di questi ultimi.</p>	No	<p>ta di entrata in vigore delle nuove disposizioni.</p> <p>Secondo la disciplina transitoria, una banca può continuare a svolgere incarichi di calcolo del NAV solo con riferimento alle categorie di OICR per le quali già svolge tali incarichi al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Poiché i fondi aperti e i fondi pensione sono categorie distinte e sottoposte a regimi giuridici differenti, le banche che alla data di entrata in vigore delle disposizioni svolgono le funzioni in parola solo per i fondi aperti devono conseguire apposita autorizzazione per svolgere l'incarico di calcolo del NAV con riferimento ai fondi pensione.</p>
<p><b><i>Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR (Sezione II)</i></b></p> <p><b><i>Autorizzazione all'esercizio del calcolo del valore delle quote degli OICR (Sezione IV)</i></b></p>	<p>È stato chiesto, per evitare incertezze interpretative, di omogeneizzare nelle diverse Sezioni delle nuove Disposizioni di Vigilanza la formulazione adottata per identificare la struttura dedicata alla funzione di banca depositaria.</p>	In parte	<p>Le disposizioni non utilizzano una diversa terminologia. In particolare, nella Sezione II, punto 5, alinea 1, per "struttura dedicata..." si intende la complessiva struttura preposta alla funzione di banca depositaria, mentre, nella Sezione IV, primo e terzo alinea, con il termine unità operativa e unità preposta ai controlli, si intendono unità organizzative di rango inferiore rispetto alla "struttura" e dedicate, rispettivamente, al calcolo del NAV e al controllo sull'attività di banca depositaria. Il testo è stato tuttavia modificato per precisare che l'unità operativa preposta al calcolo del NAV può appartenere anche a una struttura diversa da quella preposta alla funzione di banca depositaria, fermo restando che deve essere separata dall'unità preposta ai controlli.</p>

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA**  
**Banca depositaria di OICR e di fondi pensione**  
**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>COMMENTI</b>	<b>ACCOLTO</b> (Sì/no/in parte)	<b>VALUTAZIONI</b>
<i><b>Pubblicazione autorizzazioni</b></i>	È stato chiesto di pubblicare sul sito della Banca d'Italia l'elenco delle banche autorizzate alle funzioni di banca depositaria e i contenuti specifici dell'autorizzazione rilasciata alla singola banca.	Sì	Le disposizioni sono state modificate prevedendo che la Banca d'Italia pubblichi sul proprio sito internet l'elenco delle banche depositarie autorizzate.